

Attività deteriorate

Aggiornamenti delle Circolari

n. 272 "Matrice dei Conti",

n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di
Vigilanza per gli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio",

n. 217 "Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari
Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli
IMEL" e

n. 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di
Vigilanza per gli Intermediari del Mercato
Mobiliare"

Settembre 2014

Premessa

Si ringrazia per l'opportunità di commentare gli Aggiornamenti in consultazione.

Il presente Position Paper è stato redatto con il contributo degli Associati e con il supporto dei gruppi di lavoro interbancari competenti per materia.

Il documento si articola in alcune considerazioni di carattere generale e in alcuni commenti di dettaglio.

Vista la rilevanza dei temi trattati, si richiede di poter svolgere ulteriori approfondimenti e di inviare eventualmente una seconda versione del Position Paper. Ciò consentirebbe di poter meglio rappresentare delle proposte alternative di trattamento di alcune fattispecie di poste deteriorate in corso di definizione e, conseguentemente, rivisitare la proposta ABI di decorrenza delle modifiche.

Commenti di carattere generale

In questa consultazione inevitabilmente confluiscono due serie di aspetti:

1. considerazioni sugli ITS EBA in via di definizione e, ove possibile, richieste di modifiche al testo attualmente noto
2. commenti sull'impostazione della Banca d'Italia in relazione agli Aggiornamenti in consultazione.

In riferimento al primo aspetto si segnala che sebbene alcuni punti di particolare importanza siano stati fatti già presenti alla Banca d'Italia in un precedente documento ABI, l'affinamento dello studio degli standard ha fatto emergere altre considerazioni inserite nel seguito.

Per quel che concerne il secondo aspetto emergono con assoluta rilevanza 3 temi:

- a) Entrata in vigore degli Aggiornamenti al 30 settembre: al riguardo si chiede uno **slittamento dell'entrata in vigore** anche in considerazione del fatto che ad oggi gli ITS EBA non sono ancora definitivi (cfr. paragrafo su "Decorrenza delle modifiche").
- b) Gli ITS EBA **non** prevedono un allineamento tra i concetti di non-performing, impairment e default. L'allineamento delle tre definizioni previsto dal documento di consultazione, nelle more del documento definitivo EBA, appare pertanto penalizzante per il sistema bancario italiano (rappresentando un unicum rispetto ad altri sistemi bancari

europei soggetti ai medesimi ITS) in quanto **la nuova definizione di attività deteriorate comporta non solo un effetto redistributivo tra le classi di deteriorate bensì anche un allargamento del perimetro dei crediti deteriorati rispetto alle regole vigenti con impatti significativi** in termini di incidenza degli stessi sul totale impieghi (es. attuali standard 157 e 179). A regime, ma dopo attenta valutazione circa gli impatti sulle banche italiane e dopo aver considerato gli orientamenti a livello internazionale, le banche si sono espresse per un unico binario.

- c) Incagli oggettivi: **la classe degli incagli oggettivi rappresenta una peculiarità nazionale**. Nel documento in bozza il calcolo della soglia di rilevanza è stato modificato rispetto a quanto attualmente in vigore in modo tale da determinare un **allargamento del perimetro dei crediti deteriorati** e quindi dell'incidenza degli stessi sul totale impieghi. **Si richiede quindi, anche per non aumentare la penalizzazione nel contesto internazionale, di mantenere la medesima formulazione della normativa attualmente in vigore**, oppure quanto meno, sostituire *"l'intero ammontare delle esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 150, 180 o 270 giorni"* con *"l'importo complessivo delle quote scadute/sconfinanti [...] e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni, a seconda del tipo di esposizione"* (si veda anche specifico punto successivo). Tra l'altro gli incagli oggettivi **non risulterebbero in linea con l'ITS EBA** anche perché portano all'applicazione di una sorta di **"pulling effect" domestico** anche per le banche che adottano un approccio per **debitore** (quando **EBA** lo prevede chiaramente **solo** per il caso di approccio per **transazione**).

Commenti specifici e richieste di chiarimento

1.1 Decorrenza delle modifiche: commenti

Si chiede di rinviare la decorrenza delle novità introdotte con le modifiche alle circolari in consultazione, anche in relazione alle tempistiche di rilascio della documentazione ufficiale EBA (attesa per fine 2014). L'entrata in vigore delle nuove definizioni EBA è infatti subordinata all'adozione da parte della Commissione Europea del relativo ITS, e l'impostazione descritta potrebbe comunque essere rivista alla luce sia delle scelte che dovesse eventualmente operare la BCE/SSM in materia di attività deteriorate, sia delle interpretazioni che potrebbe dare l'EBA in risposta a taluni quesiti, attualmente in discussione, riguardanti la nozione di NPE e *forbearance*.

Stante le difficoltà implementative e subordinatamente all'adozione da parte della Commissione Europea del relativo ITS e della nuova soglia di materialità (in corso di definizione da parte dell'EBA), si ritiene che l'applicazione delle novità dell'aggiornamento è possibile solo a partire dalle segnalazioni di dati di competenza del 2015.

Occorre pertanto valutare le difficoltà di adozione da parte dei singoli intermediari delle nuove regole in tempi ristretti. Le tempistiche dettate dall'Organismo di Vigilanza comportano impatti significativi anche sul piano gestionale e di processo. In particolare:

- sul processo di gestione del credito
- sulla gestione del rapporto con la clientela (segnalazione in Centrale Rischi a *default* di rapporti in precedenza non segnalati)
- sugli applicativi gestionali
- sulle policy di accantonamento dedicate alla nuova categoria di crediti deteriorati
- sull'informativa fornita al mercato

Non si possono non evidenziare, infine, le criticità applicative per le banche che, non tenute alla segnalazione FINREP, a seguito del pur condivisibile obiettivo della Banca d'Italia di salvaguardare l'integrità della base informativa e l'allineamento delle definizioni adottate a fini segnaletici, di bilancio e prudenziali, si trovano a doversi confrontare con i riferimenti introdotti dagli standard EBA in materia esposizioni non performing e forbearance in assenza di qualunque attività pianificata per l'assolvimento dei profili di adeguamento connessi¹.

¹ Si evidenzia che tali banche, in assenza di un vincolo normativo a riguardo, non hanno sinora affrontato le problematiche inerenti la riscotruzione delle informazioni inerenti ai forborne loans (nemmeno sulla base di criteri semplificati e/o nel contesto, più ampio, delle analisi effettuate nell'ambito delle attività strumentali all'asset quality review che hanno interessato i grandi gruppi nazionali). A seguito dell'allineamento delle definizioni e alla conseguente estensione di tali riferimenti - indirizzati alle sole banche tenute alla segnalazioni FINREP, si trovano a dover attivare e concludere in tempi ristretti - ai fini della determinazione del dato di stock dei finanziamenti oggetto di concessione in bonis secondo le definizioni EBA - onerosi e complessi processi per il recupero delle informazioni pregresse incardinati, prevalentemente quando non esclusivamente, su analisi documentali delle posizioni/rapporti che negli ultimi 2 anni sono state oggetto di rinegoziazione/rifinanziamento, individuando tra queste quelle relativamente alle quali la concessione è stata determinata dalle condizioni di difficoltà economica attuali o latenti del debitore. Tali attività peraltro, dovrebbero essere condotte nel contesto di un perdurante importante sforzo di adeguamento alle importanti variazioni intervenute nel quadro di riferimento normativo e regolamentare e per il consolidamento dell'informativa al 31 dicembre (ed esecuzione anticipata dei connessi processi di classificazione/valutazione) nel rispetto dei termini, ben più restrittivi, di invio delle segnalazioni inerenti.

Si propone pertanto la seguente tempistica di entrata in vigore.

Data di riferimento	Settembre 2014	Dicembre 2014 se RTS pubblicato	Dal 2015 - A regime con "nuova" soglia di materialità definita dall'EBA
Segnalazione di vigilanza (segnalazione statistica a settembre, base M a dicembre)	"a vecchio"	"a nuovo" parziale, includendo però solo l'adeguamento a norme EBA e non le novità introdotte dalla Banca d'Italia (ad. es. sugli incagli oggettivi)	"a nuovo" includendo le nuove norme EBA (inclusa "nuova" soglia di materialità) e le richieste Banca d'Italia (ad. es. sugli incagli oggettivi)
Bilancio IFRS	Bilancio infrannuale "a vecchio"	Per le banche tenute alle segnalazioni su base solo individuale, si evidenzia la necessità di ricorrere a modalità semplificate di determinazione del dato segnaletico inerente le esposizioni oggetto di rinegoziazione al 31 dicembre 2014 ²	Ferma l'applicazione dei nuovi riferimenti EBA per l'individuazione delle posizioni rientranti nel perimetro forborne" a partire dal 2015, le banche che hanno applicato modalità "semplificate" di determinazione del dato di stock al 31 dicembre 2014, appliceranno le misure di monitoraggio esclusivamente su tali operazioni.
FINREP segnalazione armonizzata	"a nuovo" sulla base delle indicazioni EBA adottate dalla Comissione europea (senza tenere conto delle novità introdotte dalla Banca d'Italia - ad. es. sugli incagli oggettivi).	"a nuovo" sulla base delle indicazioni EBA adottate dalla Comissione europea (senza tenere conto delle novità introdotte dalla Banca d'Italia - ad. es. sugli incagli oggettivi).	"a nuovo" includendo le nuove norme EBA (inclusa "nuova" soglia di materialità) e le richieste Banca d'Italia (ad. es. sugli incagli oggettivi)

La segnalazione statistica a settembre 2014 e il bilancio trimestrale alla stessa data devono essere redatti seguendo le istruzioni attualmente in vigore, altrimenti se si dovesse dare luogo ad una segnalazione "a vecchio"

² Si richiede, laddove la ricostruzione del dato risultasse, come prevedibile, non effettuabile o eccessivamente onerosa rispetto ai benefici informativi conseguenti, di ammettere per tali banche la definizione dello stock al del 31 dicembre 2014 facendo riferimento alle **sole posizioni oggetto di rinegoziazione sulla base di accordi collettivi e agli stati di classificazione (bonis/deteriorato) alla data di riferimento dell'analisi**

per settembre 2014 e successivamente ad una segnalazione rettificativa/integrativa nei mesi successivi, ciò potrebbe essere non coerente con l'informativa già data al mercato con la relazione trimestrale di settembre 2014. Con riferimento alla segnalazione "base M" e al bilancio al 31 dicembre 2014 si concorda con l'adeguamento con la segnalazione armonizzata FINREP, ma si ritiene che gli aggiornamenti alla circolare 272 (Matrice dei conti) non strettamente necessari per allinearla alla definizione EBA di NPE (ad. es., la regola sugli incagli oggettivi) possono essere rimandati.

Si concorda con la scelta di far decorrere le movimentazioni delle nuove voci segnaletiche sulla "qualità del credito" dal 1° gennaio 2015. Infatti, le informazioni sui forborne loans sono state preparate fino ad ora con criteri semplificati rispetto a quelli previsti per la segnalazione armonizzata FINREP di settembre 2014. Ciò è ancora più importante per le banche che adottano l'approccio per debitore, in quanto esse devono adeguarsi all'approccio per transazione previsto dall'EBA.

1.2 Decorrenza delle modifiche: richieste di chiarimento

1. Si chiede di esplicitare come le definizioni introdotte nell'aggiornamento della Circolare 272 verranno armonizzate con la Circolare 262 in materia di schemi di bilancio.

In particolare, si chiede se per il bilancio al 31 dicembre 2014:

- la definizione di attività finanziarie deteriorate sarà allineata a quella prevista nell'aggiornamento della circolare 272 (Matrice dei conti) che esclude dai deteriorati gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.
- le tabelle di nota integrativa (parte E) rimarranno invariate rispetto al 31 dicembre 2013, con l'eccezione del paragrafo sui volumi di "esposizioni in bonis oggetto di concessioni", incluso nel terzo aggiornamento della Circolare 262 in materia di schemi di bilancio (in corso di consultazione).

2. Il terzo aggiornamento della Circolare 262 prevede che: "in calce alla tabella va fornito il dettaglio, per portafogli, delle esposizioni "in bonis", distinguendo tra esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi, esposizioni oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca e altre esposizioni".

Sul tema si chiede, data la rilevanza per il mercato di questa informazione e per preservare la comparabilità con gli altri istituti europei, di inserire nell'informativa di bilancio le definizioni EBA di "forborne performing – esposizioni in bonis oggetto di concessioni" e non di una diversa classe.

Con riferimento alle banche non tenute alle segnalazioni FINREP, la ricostruzione dell'informativa in argomento, ai fini del bilancio al 31

dicembre 2014, potrà essere condotta facendo riferimento alle **sole posizioni oggetto di rinegoziazione sulla base di accordi collettivi e agli stati di classificazione (bonis/deteriotato) alla data di riferimento dell'analisi.**

2. Impatti su Centrale Rischi

- a. Le nuove definizioni di attività deteriorate saranno adottate nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR), senza alcuna modifica all'attuale modello segnaletico (pag. 5 premessa ai documenti in consultazione). Pertanto, se l'approccio segnaletico della CR sarà quello sino ad ora conosciuto per i ristrutturati, si potrebbe generare una maggiore severità nei criteri determinanti il periodo di permanenza (sebbene in apparenza esso sia ridotto da 24 a 12 mesi) per le motivazioni espresse al punto f. del successivo paragrafo 5.1 (standard 157 e condizioni di uscita dal non performing).
- b. Nel far notare che oggi la normativa Centrale dei Rischi è diversa, soprattutto nell'applicazione per rapporto anziché a livello cliente per past due e ristrutturati, si chiede conferma del fatto che la classificazione tra le attività "oggetto di concessione in bonis" (forborne performing exposures) non rappresenti un attributo visibile in Centrale dei Rischi e che come tale **non rappresenti un'informazione da trasmettere obbligatoriamente alla clientela.**

3. Partite incagliate

Con riferimento alle nuove definizioni di attività deteriorate contenute nella circolare 272 **si chiede di allineare il contenuto letterale delle seguenti disposizioni:**

- *"Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (...). Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, l'esposizione **va riclassificata nell'ambito delle attività in bonis**" (cfr. aggiornamento circolare 272, pag. B.2)*
- Nel seguente punto è, invece, indicato "può essere classificata": ciò genera interpretazioni. *"Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. "in bianco" vanno classificate tra quelle ristrutturate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione*

della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito dei ristrutturati, salvo il caso sopra descritto di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione **può essere considerata come in bonis** (cfr. aggiornamento circolare 272, pagine B.6 e B.7).

4.1 Incagli oggettivi: commenti

- a. **Si chiede di mantenere l'attuale soglia del 10%, con le modalità di calcolo attualmente esistenti.** La vigente normativa va a confrontare l'attuale soglia del 10% di importo scaduto ai fini della determinazione dell'incaglio oggettivo con il rapporto tra "l'importo complessivo delle quote di esposizioni scadute" e l'intera esposizione del debitore. Nel documento di consultazione, invece, la soglia del 10% è sostituita con una del 20% avente finalità di pulling effect e, pertanto, nel punto in cui si faceva riferimento a "l'importo complessivo delle quote di esposizioni scadute", è stata inserita l'espressione "l'intero ammontare delle esposizioni scadute". In particolare, per le banche e gli intermediari mono prodotto, sono molto numerosi i casi in cui si ha un'unica esposizione verso il debitore ed in cui l'intero ammontare delle esposizioni con scaduto coincide con l'intera esposizione verso quel soggetto, con un rapporto pertanto tra le due poste pari a 100% e dunque, per definizione, superiore alla soglia del 20% da considerare ai fini della definizione di incaglio. Ne consegue che, nei casi in cui nell'approccio per transazione, la posizione sia in scaduto e si sia attivato il pulling effect, uno scaduto superiore a 270 gg (nel caso ad es. di finanziamento diverso dal credito al consumo), indipendentemente dal suo importo, determinerebbe l'imputazione dell'intera esposizione a "incaglio" oggettivo. Si ritiene che questa modifica potrebbe determinare impatti rilevanti sulla qualità del portafoglio delle banche e degli intermediari finanziari specializzati/monoprodotto. L'attuale soglia del 10% (nelle modalità di calcolo attualmente vigenti) potrebbe, a nostro avviso, continuare ad esistere e il pulling effect potrebbe semplicemente essere richiamato anche in sede di incaglio, solo al fine di estendere la definizione di incaglio all'intera esposizione verso il debitore. **Si chiede, pertanto che venga ripristinata la preesistente soglia del 10% con le modalità di calcolo attualmente esistenti,** che, ai sensi della vigente normativa, continuerebbero peraltro ad escludere, dal numeratore e dal denominatore della formula, gli eventuali interessi di mora (contrariamente a quanto avviene nelle bozze in consultazione con riferimento alla soglia del 20%). Il permanere dell'attuale soglia del

10% andrebbe in parte a compensare la asimmetria di trattamento delineata tra approccio per debitore e approccio per transazione³.

- b. Gli incagli oggettivi **non risulterebbero in linea con l'ITS EBA** perché portano all'applicazione di una sorta di **"pulling effect" domestico** anche per le banche che adottano un approccio per **controparte** (quando **EBA** lo prevede chiaramente **solo** per il caso di approccio per **transazione**). Questo **avvalora la richiesta di soprassedere ad una loro immediata entrata in vigore post emanazione degli standard EBA**, come richiesto nel paragrafo Decorrenza delle modifiche.

4.2 Incagli oggettivi: richiesta di chiarimenti

- In merito alle tre condizioni previste per la definizione di incaglio oggettivo si è a chiedere conferma che:
 1. la condizione *i*) limita l'individuazione degli "incagli oggettivi" alle sole esposizioni che già sono state individuate quali "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" secondo le specifiche regole previste, ivi inclusa la possibilità di compensare le quote scadute con i margini disponibili su altre linee di credito ai fini della verifica della soglia del 5%;
 2. per la verifica della soglia del 20% prevista alla condizione *iii*) si debbano considerare le sole esposizioni che presentano una situazione di scaduto che superi il limite di giorni (150 gg, 180 gg e 270 gg) previsto per le diverse tipologie di esposizione per cassa oppure se è sufficiente che la condizione *ii*) sia stata accertata su una singola esposizione per "includere" nel numeratore tutte le esposizioni verso il debitore che presentano una quota scaduta e/o sconfinata (indipendentemente dal fatto che le stesse abbiano o meno superato il predetto limite di giorni di sconfinamento continuativo);
 3. per la verifica della soglia 20% prevista alla condizione *iii*) al numeratore debbano essere considerate le sole quote delle esposizioni che risultano scadute e/o sconfinite oppure se vada considerato l'intero ammontare dei finanziamenti stessi (quota scaduta più quota a scadere).

³ Si faccia l'esempio di un debitore che ha un'esposizione A di 100, una esposizione B di 350 ed uno scaduto di 90 gg sull'esposizione A di 10. Nel caso di approccio per debitore, il rapporto tra scaduto e totale esposizione ($10/450= 2,2\%$) è al di sotto della soglia di rilevanza. Nel caso di approccio per transazione il rapporto tra intero ammontare dell'esposizione scaduta e totale esposizione ($100/450=22,2\%$) è superiore alla soglia del pulling effect. In questo secondo caso - ai sensi dei documenti in consultazione - l'intera esposizione (450) andrebbe a scaduto e nel caso di superamento di 270 gg di scaduto l'intera esposizione andrebbe anche ad incaglio oggettivo. Nell'approccio per debitore, la stessa posizione rimarrebbe classificata in bonis. Il mantenimento dell'attuale soglia del 10% ai fini delle definizioni di incaglio limiterebbe tale asimmetria.

5.1 Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): commenti

- a. Un aspetto di assoluta rilevanza meritano le sospensioni dell'ammortamento dei finanziamenti imposte dalla legge a seguito di eventi di natura calamitosa (terremoti, alluvioni etc.) ovvero in funzione dell'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (ex art.1, comma 475 della legge n.244/2007). Poiché si tratta di imposizioni disposte per legge, **si ritiene che tali esposizioni rientrino tra le attività in bonis (non forbone performing), nel caso in cui il debitore sia in bonis al momento della sospensione e la banca ritenga che lo stesso non si trovi in una situazione di difficoltà nel pagamento delle rate alle scadenze prestabilite.** Diversamente **si propone di considerare misura di "forbearance - in bonis" i soli casi in cui la concessione ex lege venga effettuata ad un cliente per cui, se non fosse stata concessa, si sarebbe verificato l'evento di default** (così come descritto al pt 172.c dell'ITS EBA).
- b. Perché si possa parlare di forbearance si devono verificare le due condizioni: 1) **difficoltà finanziaria** del debitore e 2) **concessione dell'aiuto** da parte della banca. Non è attualmente chiaro né nel documento EBA né nel documento in consultazione di Bankit, **la data di riferimento** per effettuare la valutazione della sussistenza o meno di una situazione di difficoltà finanziaria del cliente: in altri termini riscontriamo almeno 3 date differenti nel fare tale valutazione: a) data di richiesta della forbearance; b) data di conferma/concessione della stessa da parte della banca; c) la data di decorrenza della misura di forbearance. Nell'identificare la data più opportuna **va tenuto conto anche della possibile dilatazione dei tempi di concessione e, quindi, di un possibile cambio di status del credito** (es.: da bonis verso past-due); il che determina dubbi di corretta classificazione tra posizione in NPE sotto forbearance piuttosto che in bonis sotto forbearance, con le conseguenze anche in termini di accantonamenti.
- c. L'attuale testo dell'EBA considera come presunzione relativa dell'esistenza di difficoltà finanziaria in capo al debitore la rilevazione di uno scaduto superiore a 30 giorni nei tre mesi precedenti la concessione della forbearance. Si richiede che, nel caso in cui vi fossero delle possibilità di intervenire sugli standard EBA, tale severa previsione, possa essere rivista (almeno inizialmente in una sorta di phase-in) aumentando **il numero di giorni di scaduto** (ad esempio fino a 60 giorni e comunque non superiori a 90 giorni) **oppure riducendo il periodo di osservazione** (inferiore ai tre mesi precedenti la data di concessione della forbearance): si consideri in aggiunta che lo standard presume che **la difficoltà finanziaria della**

controparte sia verificata a livello di Gruppo Economico, introducendo quindi una complessità ulteriore nonché una distonia rispetto al flag che deve essere attribuito a livello di facility; infine l'EBA potrebbe rivedere la propria posizione che non sembra ritenere accettabili definizioni di difficoltà finanziaria basate unicamente sui **rating interni, in parziale distonia con i recenti orientamenti BCE in sede di AQR** (vedi anche successivo paragrafo 6 "Altri Commenti, punto b).

- d. In linea con quanto chiarito dall'EBA con la FAQ (ID 2014-736), si chiede di prevedere esplicitamente nelle disposizioni che:
- in caso i) di mancato pagamento entro 30 gg o ii) nuova concessione, si abbia automatismo nella classificazione a NPE **solo se la prima volta che è stato concesso l'aiuto** il credito era stato classificato come *Forborne Non Performing* (i.e iscritto nella categoria "crediti Ristrutturati").
 - se **inizialmente** il credito era stato classificato come *forborne performing* non c'è automatismo nella classificazione a NPE in caso di mancato pagamento entro 30 gg o di ulteriore concessione.
- e. Si chiede di esplicitare nelle istruzioni di vigilanza i **criteri di uscita dalla categoria dei forborne** in quanto il documento EBA indica genericamente che il cliente nel probation period abbia effettuato pagamenti regolari per un ammontare '**more than insignificant**'. L'applicazione di un periodo di osservazione ("**probation period**") di 24 mesi per tutti i rapporti forborne performing appare eccessivo; tale soglia inoltre non coglie in alcun modo le differenze che possono sussistere in termini di durata/ tipologia della concessione: in altri termini concessioni con periodo temporale limitato verrebbero oltremodo penalizzate.
- f. Attualmente una posizione ristrutturata puo' essere riportata in bonis solo dopo almeno 24 mesi, durante i quali la linea di credito non dovro' registrare ritardi di pagamento superiori ai 30 gg. Stando agli ITS EBA, la medesima linea di rigore deve essere osservata in Probation Period. Tuttavia, **nei primi 12 mesi nei quali il credito non puo' essere riclassificato come performing**, il rigore richiesto sembrerebbe anche piu' gravoso, se si considera che al punto "c" dello Standard 157 si afferma che dopo l'applicazione della misura di forbearance **non e' ammesso alcun ritardo di pagamento** (There is not, following the forbearance measures, **any past due amount** or concerns regarding.....). **Questa misura appare decisamente peggiorativa e si chiede di reconsiderarla a livello di ITS o di prassi domestica**, pena delle ripercussioni notevoli sul processo creditizio. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di interpretare il concetto di "any past due amount"

come inteso nell'accezione corrente di esposizione scaduta e, quindi, considerando l'applicazione delle soglie di materialità e/o di compensazione con margini disponibili su linee di credito.

- g. **Identificazione delle concessioni multiple (posizioni oggetto di più concessioni).** Nei contratti di finanziamento con la clientela retail con il termine "concessione" si possono intendere situazioni tra loro molto diverse. Estremizzando, le concessioni possono riguardare la modifica del piano di ammortamento con una riduzione stabile della rata per un periodo prolungato (es. 12 mesi, o tutta la vita residua della pratica con riduzione del tasso) o, all'estremo opposto, il semplice rinvio di una sola rata in coda al piano di ammortamento originario. Intendendo come concessione anche il semplice rinvio di una rata, vi sarebbe la concreta possibilità che: un cliente cui siano rinviate 6 rate tutte insieme a seguito per esempio di un evento disastroso (alluvione/terremoto) sia considerato oggetto di una sola concessione; un cliente che nell'arco di 6 mesi riceva due rinvii di singole rate distanziate da 6 mesi, venga considerato oggetto di due concessioni. Si finirebbe per considerare più grave, ai fini della classificazione nelle "attività deteriorate", il caso 2 rispetto al caso 1. Si ritiene che, nell'applicazione concreta della distinzione fra posizioni oggetto di una o più concessioni, non si possa prescindere anche da una dimensione temporale, soprattutto laddove le concessioni riguardino il rinvio di singole rate e non parti più ampie di un piano. Coerentemente col fatto che né le modifiche alle circolari n. 272 e n. 217 in consultazione, né tantomeno gli ITS forniscono definizioni stringenti, si propone di prevedere che nella definizione di "concessione", in presenza di rinvii di singole rate, gli intermediari possano definire regole appropriate per considerare come singole concessioni più rinvii di singole rate, purché effettuati in un limitato arco temporale (idealmente da 6 a 12 mesi). L'impatto derivante dal rinvio di una singola rata su piani di 60-120 mesi, infatti, non può certo considerarsi di entità paragonabile a quello derivante dal rinvio di sei rate a seguito di un evento alluvionale o alla riduzione permanente della rata. Si ritiene dunque che l'adozione di un criterio di materialità rapportato all'entità della concessione, documentato dall'intermediario concedente, per giustificare l'applicazione del concetto di "concessione singola" piuttosto che "multipla", risulti indispensabile al fine di mantenere l'obiettivo delle circolari n. 272 e n. 217 di dare una rappresentazione non distorta del fenomeno della presenza di una o più concessioni.

5.2 Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): richieste di chiarimento

1. Sussiste un disallineamento tra gli ITS EBA e l'aggiornamento della circolare 272. Per gli ITS la classe "NP Forbearance" è un "di cui"

della classe NPE. La circolare 272 sembra ricondurre la definizione di crediti ristrutturati a tutte le casistiche di Forborne Non Performing. L'applicazione della definizione EBA invece determina che si possano rinvenire crediti Forborne anche tra le altre classi di crediti deteriorati (incagli, sofferenze, scaduti). Infatti, se la caratteristica di forborne non performing è trasversale alle altre classi di crediti deteriorati (sofferenze, incagli e scaduti), ciò determina, ad esempio, che una parte delle attuali sofferenze deve essere riclassificata nei "nuovi ristrutturati" in tutti quei casi in cui la sofferenza si trascina l'attributo forborne dall'incaglio o dallo scaduto se la concessione era stata fatta in un'ottica NON liquidatoria. Se questa ricostruzione delle istruzioni in consultazione è corretta, si potrebbe valutare la possibilità di rappresentare in bilancio e vigilanza i non performing su tre sole classi (sofferenze-incagli-scaduti), dando evidenza della componente forborne all'interno di ciascuna classe. **Potrebbe peraltro essere avviata una riflessione sull'opportunità di "spegnere" il flag forborne nel caso di passaggio a sofferenza, eventualmente mediante quesito di Bankit ad EBA (che non conosce il concetto di sofferenza).**

2. Si chiede di confermare la modalità di classificazione delle esposizioni per debitore nella situazione in cui **una singola transazione di un debitore con diverse esposizioni venga rinegoziata**. Si faccia il caso ad esempio di una esposizione per debitore (composta da tre transazioni) classificata ad incaglio con intento non liquidatorio:

- una transazione viene rinegoziata: classificazione nei forborne ristrutturati
- due transazioni non vengono rinegoziate: rimangono ad incaglio.

In questo esempio, si chiede di confermare che, a differenza della vigente normativa, la sola **transazione** che viene **rinegoziata** deve essere classificata a **forborne** ristrutturati mentre le restanti transazioni rimangono segnalate ad **incaglio**.

Altro caso, meno probabile ma non da escludere può essere quello di un soggetto che, come ditta individuale, ha un finanziamento che può essere in stato di scaduto ed un mutuo, come privato, sulla prima casa, regolare.

Il soggetto è in past due e chiede una concessione sul finanziamento alla ditta.

Secondo la vigente normativa tutta l'esposizione del cliente viene trascinata in uno status di ristrutturazione.

Chiarire in questo caso quale dovrà essere la classificazione della parte di esposizione regolare.

3. Se una esposizione **Forborne Performing non "Under Probation"** (nella terminologia dei template EBA) **diviene**, a seguito di deterioramento, **Non Performing**, va considerata alla stessa stregua delle Forborne Non Performing "Originarie"? In caso di loro **ritorno allo stato di Performing** si avrebbe un **immediato downgrade** in caso di ritardo oltre 30 gg. nei pagamenti o di applicazione di nuove misure di Forbearance?

4. Nel corso dell'ammortamento dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione succede con frequenza che le "amministrazioni terze cedute" - cioè le amministrazioni pubbliche o private o gli enti pensionistici che in queste operazioni sono tenuti ad effettuare le trattenute mensili dagli stipendi/pensioni dei mutuatari e versarle agli intermediari mutuanti - sospendano o riducano (magari anche per importi contenuti) le trattenute al fine di mantenere il vincolo del **quinto dello stipendio/pensione**, quando quest'ultimo risulti ridotto/a per ragioni diverse quali, a titolo di esempio, la necessità di recuperare talune imposte dovute dal mutuatario cedente all'Erario. In questi casi, si prevede un automatico prolungamento del piano di ammortamento oltre la scadenza pattuita tra istituto mutuante e mutuatario, e l'amministrazione terza ceduta procede ad effettuare trattenuta e versamento degli importi corrispondenti alle trattenute sospese e non versate nel corso dell'ammortamento ordinario (accodamenti), fino al completo recupero degli importi rimasti impagati. **Si chiede di confermare che questi "accodamenti" connaturati con la gestione del prodotto "cessione del quinto dello stipendio/pensione" non configurino ipotesi di "concessione" che contribuiscono a qualificare le esposizioni come "forbearance".**

6. Altri commenti

- a) Si chiede di chiarire come le Banche validate IRB dovranno tener conto dell'**ampliamento del perimetro "deteriorato" nei loro modelli interni**. L'impatto sulle stime di modelli di PD e soprattutto LGD non è quantificabile in tempi brevi ed implicherebbe altresì una distorsione nella misurazione dei tassi di cura. L'allargamento del perimetro, in effetti, introduce una discontinuità nelle serie storiche utilizzate per lo sviluppo e il backtesting dei modelli.
- b) Nel caso specifico in cui si utilizzino sistemi di rating interni, il criterio applicabile per la valutazione della sussistenza della difficoltà

finanziaria per i clienti in bonis potrebbe essere quello di fare ricorso al rating interno, esplicitando nei processi di concessione delle modifiche contrattuali il verificarsi di forbearance qualora il rating del cliente sia superiore ad una certa soglia (al limite del bonis). Si chiede un parere al riguardo.

- c) **Si chiede di valutare anche nelle sedi internazionali l'integrazione della soglia di materialità con una soglia minima di quota scaduta per la determinazione del past due** allo scopo di evitare che l'individuazione di un past due di importo irrilevante su una singola entity determini una propagazione a livello di gruppo della classificazione a non-performing secondo il meccanismo dell'art. 178 CRR. In alternativa si chiede conferma del fatto che il calcolo dei past due a livello di gruppo bancario (compensando quindi eventualmente margini ed esposizioni rivenienti da diverse legal entity), che sembrerebbe essere la più puntuale applicazione delle regole ITS, possa essere utilizzato anche a livello individuale. In questa ipotesi andrebbe peraltro valutato di lasciare agli istituti la possibilità di fonire in input l'informazione di "controparte past due deteriorata" (oggi tale informazione è calcolata obbligatoriamente dalla Puma).
- d) Il D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 10 e, successivamente, con la Legge 27 gennaio 2012 n.3⁴) ha introdotto la c.d. **"insolvenza civile"** nel nostro ordinamento, ossia una disciplina che regola le crisi dei soggetti non fallibili. Si chiede quale debba essere il trattamento delle diverse **procedure di sovraindebitamento ai fini della classificazione della "qualità del credito"**, tenuto conto che il concetto di sovraindebitamento⁵ è molto più ampio di quello di insolvenza richiamato nella categoria delle sofferenze.
- e) L'art. 37, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) prevede che i soggetti creditori delle Pubbliche Amministrazioni possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario e che, avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni. **Si chiede quale debba essere il trattamento**

⁴ Data l'incompletezza della prima versione della Legge n. 3/2012, il Governo con il DL n. 179/2012 (c.d. DL Sviluppo bis il legislatore ha provveduto ad innovare) ha riscritto quasi integralmente la disciplina dell'insolvenza civile introducendo tre diverse procedure (accordo del debitore, piano del consumatore e procedura di liquidazione) di cui una specifica per il consumatore.

⁵ In particolare, l'art. 6, comma secondo, lett. a), legge n. 3/2012, definisce lo stato come quella "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

delle operazioni di ridefinizione ai fini della classificazione della "qualità del credito", tenuto conto che la richiesta è conseguente a temporanee carenze di liquidità e che la durata massima è stabilita per legge.